

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "PENTALUX ODV"

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Denominazione - Sede - Durata

1. E' costituita un'Associazione non riconosciuta di volontariato per la solidarietà nazionale e internazionale denominata "PENTALUX ODV" dedicata a Maurizio Chittaro con sede legale a Fontanafredda (Pn) in Via Ippolito Nievo n. 35, con sede operativa a Tavagnacco (UD) in Via Claudio Monteverdi n. 20 e sede secondaria nel comune di Monticello Conte Otto (VI) in via Gorizia 6, il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

2. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato, apartitica e aconfessionale

Art. 2

Statuto e Regolamento

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, in particolare secondo il D. Lgs. 3 Luglio 2017 nr. 117 Codice del Terzo Settore e Circolari da esso discendenti. Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione

Art. 3

Carattere associativo

1. La "PENTALUX ODV" è organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti.

2. I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'associazione.

3. Lo svolgimento delle attività avviene prevalentemente in favore di Terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Titolo II

FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 4

FINALITÀ

1. PENTALUX ODV persegue senza scopo di lucro, finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale nei seguenti settori come da Art. 5 comma 1 lettere da a) a z) del D. Lgs. 3 Luglio 2017 nr. 117, le seguenti attività come da lettere a - d - i - n - v- in dettaglio:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modifiche, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104 e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modifiche;



ALLEGATO ALL'ATTO N. ...
REGISTRATO a UDINE il ...
SERIE 3 - PRIVATI N.A. -
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale, Paolo De Luca

2759
28 GIU 2022

Firma su delega del Direttore Provinciale, Paolo De Luca
IL FUNZIONARIO
Silvia Rapetti

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 , e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;

i) organizzazioni e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125, e successive modificazioni;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

2. L'Associazione potrà attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici e Privati, collaborare e partecipare a manifestazioni in Italia e all'estero, esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, in tal caso osservando le normative amministrative e fiscali vigenti.

3. E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.

4. L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117 art. 6 , e successive modifiche ed integrazioni con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di Amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

TITOLO III

ASSOCIATI

Art. 5

Ammissione

1. A "PENTALUX ODV" possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, religione che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'associazione. Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge, come da D. Lgs. 3 luglio 2017, n.117 art. 32 c.1

2. I Soci dell'Associazione si distinguono in:

- Soci Ordinari;
- Soci Onorari;
- Soci Sostenitori;

3. L'ammissione dei soci ordinari viene deliberata dall'Organo di Amministrazione, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, ed ha effetto all'atto del versamento della quota sociale. L'eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto all'aspirante rifiutato, entro 60 giorni. I Soci di cui al comma 2 hanno diritto di voto nell'assemblea della Pentalux ODV.

4. La qualità di aderente e associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.

5. Il Organo di Amministrazione potrà conferire a persona di riconosciuta competenza ed esperienza nel campo sociale, economico o finanziario oppure che si siano distinte per particolari benemeritenze verso l'Associazione, il titolo di Socio Onorario.

6. I Soci Onorari non hanno obbligo nei confronti dell'associazione, ma godono degli stessi diritti dei soci ordinari.

7. I Soci sostenitori sono coloro che, persone fisiche e/o Enti che si impegnano a sostenere economicamente il conseguimento degli scopi associativi, ma anche a fornire sostegno attraverso attività di volontariato a favore dell'Associazione a titolo gratuito. Non godono dei diritti dei Soci Ordinari.

Art. 6

Diritti degli Associati

1. Hanno diritto di voto in Assemblea i Soci Ordinari.
2. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
3. Gli associati di maggiore età, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'assemblea, di essere eletti negli organi dell'associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio.
4. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.
5. Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall'assemblea.

Art. 7

Doveri

1. Gli associati devono svolgere l'attività a favore dell'associazione senza fini di lucro.
2. Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse dell'associazione, effettivamente sostenute e documentate, con il divieto assoluto di rimborsi spesa di tipo forfettario.
3. Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.
4. Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.
5. Gli associati si impegnano, altresì, al versamento di un contributo annuale per l'importo che sarà determinato annualmente dall'assemblea, su proposta del Organo di Amministrazione.

Il contributo associativo è intrasmissibile.

Art. 8

Recesso ed esclusione

1. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.
2. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'associazione dando opportuna comunicazione scritta, anche tramite mail.
3. L'associato che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'associazione, sia moroso di oltre tre mesi per il pagamento della quota sociale può essere escluso dall'associazione con deliberazione motivata dell'assemblea.

Titolo IV

Organi dell'Associazione

Art. 9

Organi

1. Sono organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea;
- 2) L'Organo di Amministrazione;
- 3) il Presidente.

Art. 10

Composizione dell'assemblea

1. L'assemblea è composta da tutti i soci in carica.
2. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione ovvero, in caso di sua assenza, da persona designata dall'assemblea stessa.
3. All'assemblea ogni avente diritto deve presenziare personalmente o farsi rappresentare da altro socio munito di delega scritta. Ciascun socio non può acquisire più di due deleghe per ciascuna assemblea.

Art. 11

Convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea si riunisce su convocazione del Presidente.
2. Il Presidente convoca l'assemblea con avviso tramite mail o messaggio e/o attraverso altri moderni mezzi di comunicazione, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da inviarsi a ciascun associato almeno 20 (venti) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.
3. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro e non oltre il 30 aprile.
4. L'assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.
5. L'assemblea può essere convocata ogni qualvolta l'Organo di amministrazione lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei soci; in questo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta; la convocazione potrà essere recapitata ai soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.

Art. 12

Validità dell'assemblea

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 13

Votazioni e deliberazioni dell'assemblea

1. Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano. Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.

2. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti

3. Per le deliberazioni di modifica dello statuto occorre il voto favorevole di 2/3 degli associati.

4. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

Art. 14

1. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o in caso di sua assenza da un componente dell'assemblea e sottoscritto dal presidente.

2. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia, attraverso la presa visione diretta nella sede dell'Associazione, o anche richiesta tramite mail.

Art. 15

Compiti dell'assemblea

1. All'assemblea spettano i seguenti compiti inderogabili:

in sede ordinaria:

- a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni dell'Organo di Amministrazione e del revisore dei conti se previsto, e approva il bilancio di esercizio;
- b) eleggere i membri dell'Organo di Amministrazione, i revisori dei conti;
- c) fissare, su proposta dell'Organo di Amministrazione, il contributo annuale ed i limiti di rimborso delle spese;
- d) deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere, nei vari settori di competenza;
- e) deliberare su altro argomento di carattere ordinario, sottoposto alla sua approvazione dall'Organo di Amministrazione;
- f) revoca i componenti degli organi associativi e delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art.28 del D. Lgs. 117/2017 e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti, e revoca anche il soggetto incaricato della revisione dei conti qualora previsto;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- h) adeguamento dello Statuto a nuove disposizioni legislative;

In sede straordinaria:

- a) deliberare sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dall'associazione(ex Art.21 c.3 del C.C.);
- b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto(ex Art.21 c.2 del C.C.);;
- c) deliberare sul trasferimento della sede dell'associazione;
- d) deliberare sull'espulsione dei soci;
- e) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dall'Organo di Amministrazione.

Art. 16

Documenti dell'associazione

Sono presenti all'interno dell'associazione i seguenti documenti:

1. Libro degli associati aderenti;
2. Libro delle adunanze e delle delibere dell'assemblea e dei verbali redatti con Atto pubblico;
3. Libro dei deliberati e delle delibere dell'Organo di Amministrazione e di eventuali altri Organi.

I documenti dell'Associazione sono consultabili da tutti i soci come da art.5 c.2, previa richiesta scritta o mail al Presidente dell'Associazione che metterà a disposizione del socio che ne abbia fatto richiesta, la documentazione da visionare previo accordo con il richiedente entro il termine massimo di 10 giorni.

Art. 17

Cause di Ineleggibilità e di decadenza

Il Presidente

1. Il Presidente dura in carica 3 anni ed è rieleggibile, per un massimo di 3 mandati;
2. Il Presidente rappresenta l'associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice-Presidente con gli stessi poteri.
3. Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e l'Organo di Amministrazione, cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
4. Il Presidente sottoscrive il verbale dell'assemblea e dell'Organo di Amministrazione curandone la custodia presso la sede dell'associazione.

Art. 18

Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri eletti dall'assemblea degli associati, e sono rieleggibili per 4 mandati. Tutti gli Amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate e si applica l'art. 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza
2. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, l'Organo di Amministrazione sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti.
3. L'Organo di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, in caso di parità nella votazione prevarrà quello del presidente; non è ammessa delega.
4. L'Organo di Amministrazione è convocato dal Presidente con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del Presidente almeno 20 (venti) giorni prima della data di convocazione almeno 3 volte l'anno.
5. In caso di assoluta urgenza l'Organo di Amministrazione può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo telegramma o comunicazione telefonica, mail o messaggio telefonico.
6. Nella prima seduta, convocata dal Presidente dell'associazione, l'Organo di Amministrazione elegge tra i propri componenti il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente, ed il Segretario.
7. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
8. Ai componenti degli Organi Associativi non è attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 19

Durata e funzioni dell'Organo di Amministrazione

1. I consiglieri eletti durano in carica per un periodo di 3 anni e sono rieleggibili per un massimo di 4 mandati; il loro incarico può essere revocato dall'assemblea.

2. L' Organo di Amministrazione svolge tutte le attività esecutive dell'associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'assemblea.

3. L' Organo di Amministrazione si riunisce almeno 3 volte l'anno e quando ne facciano richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4. L' Organo di Amministrazione:

- a. svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
- b. predispone il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, la relazione dell'attività svolta ed i programmi futuri;
- c. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- d. approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'associazione;
- e. sottopone all'assemblea degli aderenti proposte di modifica dello statuto;
- f. delibera l'ammissione dei nuovi soci;
- g. provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'assemblea dallo statuto e da disposizioni legislative

5. Nell'esecuzione dei propri compiti l'Organo di Amministrazione può farsi assistere da tecnici da esso nominati, nel numero massimo di tre, i quali possono partecipare alle riunioni dell' Organo di Amministrazione senza diritto di voto.

Art. 20

Organo di Controllo

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c.2 del D. Lgs. N. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico.

Art. 21

Il Segretario

1. L'Associazione ha un Segretario nominato dall' Organo di Amministrazione il quale coordina le attività associative ed inoltre:

- a) cura la verbalizzazione delle riunioni del Organo di Amministrazione e dell'assemblea;
- b) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati aderenti;
- c) cura la tenuta e la conservazione degli atti dell'Associazione nel libro delle delibere dell'assemblea e dei verbali redatti con Atto Pubblico;
- d) cura il libro delle adunanze e delle delibere dell'Organo di Amministrazione;
- e) responsabile della corrispondenza dell'Associazione, provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'associazione;
- f) svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dal Organo di Amministrazione o dal Presidente.

TITOLO IV

PATRIMONIO

Art. 22

1. Il patrimonio dell'Associazione è formato dalle entrate che sono costituite come segue:

(a) dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati;

(b) da contributi pubblici e privati;

(c) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dall'Organo di Amministrazione che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione; in particolare:

1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione dell'Organo di Amministrazione, dal Presidente, il quale compie i relativi atti giuridici;

2) le convenzioni sono accettate con delibera dell'Organo di Amministrazione che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

(d) da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento;

(e) rimborsi da convenzioni;

(f) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017

Art. 23

CONTRIBUTI

1. I contributi annuali devono essere versati, in unica soluzione, entro il mese di aprile di ogni anno. L'importo relativo viene stabilito annualmente dall'assemblea.

2. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

3. Eventuali contributi straordinari, elargiti dai Soci, sono stabiliti dall'assemblea che ne determina l'ammontare.

Art. 24

Diritti degli associati sul Patrimonio Sociale e Devoluzione dei beni

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017. Gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.

2. In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione, i beni dopo la liquidazione saranno devoluti salvo diversa destinazione imposta dalle Leggi ad altra o altre ODV ETS operanti in analogo settore, previo parere dell'ufficio di cui all'art.45 comma 1 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n.117.

3. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori scelti preferibilmente tra i propri associati.

Art. 25

RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE

1. L'Associazione "PENTALUX ODV" risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti e nessuno degli aderenti può per questi essere ritenuto individualmente responsabile.
2. Gli aderenti all'associazione, compresi volontari esterni temporanei, che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.
3. L'associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.
4. L'associazione, previa delibera dell'Organo di Amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Titolo V

IL BILANCIO

Art. 26

1. Il bilancio dell'associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Bilancio annuale è redatto nella forma prevista dall'art.13 c.1-2 e dall'art. 14 c.1 del D.Lgs.117/2017
3. I bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dall' Organo di Amministrazione e depositati presso la sede sociale dell'Associazione almeno trenta giorni prima dell'assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli aderenti.
4. Nel bilancio debbono essere indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e debbono essere previste le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea.
5. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 27

Formazione e contenuto del Bilancio

Il bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo è elaborato dall'Organo di Amministrazione. Esso contiene le previsioni di spesa e le entrate relative all'esercizio annuale successivo.

Art. 28

Approvazione del Bilancio

1. I bilanci consuntivo e preventivo devono essere sottoposti all'assemblea per la loro approvazione rispettivamente entro il 30 aprile di ciascun anno e depositato presso il RUNTS
2. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.

Titolo VI

LE CONVENZIONI

Art. 29

Deliberazioni delle Convenzioni

1. Le convenzioni tra l'Associazione "Pentalux ODV" ed altri enti e soggetti sono deliberate dall'Assemblea;

2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'associazione.

Art. 30

La convenzione è stipulata dal Presidente dell'Organizzazione di Volontariato

Art. 31

L'Assemblea delibera sulle modalità di attuazione della convenzione

TITOLO VII

DIPENDENTI E COLLABORATORI

Art. 32

Dipendenti

1. La Pentalux ODV può assumere dei dipendenti qualora dovessero esserci particolari necessità lavorative;
2. La Pentalux ODV per sopperire a specifiche esigenze, può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo ed i rapporti sono disciplinati secondo le Leggi in vigore sul lavoro autonomo;
3. I rapporti tra l'Organizzazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla Legge e dal relativo contratto collettivo di lavoro;
4. I dipendenti ed eventuali collaboratori di lavoro autonomo sono, ai sensi di Legge e regolamenti in vigore, assicurati contro malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.

TITOLO VIII

LA RESPONSABILITA'

Art. 33

Responsabilità ed Assicurazioni degli aderenti

Gli aderenti alla Pentalux ODV, compresi eventuali volontari esterni che partecipano alle attività dell'Associazione e nell'espletamento delle attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i Terzi.

TITOLO IX

RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

Art.34

La Pentalux ODV coopera con altri soggetti privati per lo svolgimento delle finalità di solidarietà

Art. 35

La Pentalux ODV partecipa e collabora con soggetti ed Enti Pubblici per la realizzazione delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà e per tutte le attività di cui all'Art.4

TITOLO X

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 36

Regolamento interno

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura dell'Organo di Amministrazione.

Art. 37

Collegio arbitrale

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'Organizzazione ed i soci nonché tra i soci medesimi, sarà devoluta all'esclusiva competenza di un Collegio formato da tre arbitri, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
2. Gli arbitri saranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai primi due o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Pordenone. L'arbitrato si svolgerà presso la sede dell'Associazione.

Art. 38

1. Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.
2. Il Foro competente per ogni controversia sarà quello di Udine

Pasian di Prato UD

Per adeguamento dello Statuto

Sono presenti i soci seguenti:

IN PRESENZA

Astorina Enrico
Averna Pietro
Burelli Claudio
Cantoni Anna
Ceconi Tullio
De Marchi Maria Teresa
Di Giorgio Loris
Forner Lino
Fratta Gianfranco
Gioiella Liliana
Mariuz Sante
Martano Flavio
Mascherin Antonia
Mattiussi Elena
Melcher Maria Luisa
Melchiorre Domenico
Petrizzo Claudia
Pezzot Mario
Poloniato Paola
Rodriguez Mirtha
Vit Cristina
Vucusa Annalisa
Zanatta Isabella
Zuliani Eddi

TOTALE 24

PER DELEGA

Biondi Patrizia
Forner Alberto
Martano Chiara

TOTALE 3

ASSOCIAZIONE PENTALUX O.D.V.
C.F. 01470770932

Il Presidente
(Dott. Enrico ASTORINA)

